

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"
Risoluzione n° 139019 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito su articolo 71, comma 6, lettera b).

Con riferimento al quesito formulato da codesta Confederazione si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 riconosce valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale per l'avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione "l'aver prestato la propria opera , per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale."

Come risulta dal contenuto della disposizione , l'articolo 71, comma 6, lettera b), a differenza del previgente articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione" ,(locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5,lett.b)), ma anche al soggetto "addetto (..) alla preparazione di alimenti".

Ad avviso della scrivente la nuova formulazione consente di non differenziare ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)